



# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Via XX settembre, 123 / A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESEERCITO SOTTOCASTAMAGGIORE ROMA

Prot.n.Cod.id.TEC1 Ind.cl.05.09.06/TEC1-0010

00187 Roma,

All.: 1 Anx.: 1

POC: Ten.Col. Francesco S. CALDERONI (tel. 3/8121)

[francescosalvatore.calderoni@esercito.difesa.it](mailto:francescosalvatore.calderoni@esercito.difesa.it)

**OGGETTO:** Natura giuridica della monetizzazione della licenza ordinaria non fruita.

**A** ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

~~~~~

Rif. let. n. M\_D GMIL REG2018 0023469 in data 11 gennaio 2018 della Direzione Generale per il Personale Militare.

~~~~~

1. S'invia, in annesso per opportuna informazione, la lettera, alla quale si fa riferimento, con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha fornito riscontro ad un quesito formulato dall'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa della Marina Militare relativamente alla natura giuridica dell'indennità sostitutiva della licenza ordinaria e al conseguente regime di tassazione.
2. Nel documento, la prefata Direzione Generale ha:
  - richiamato la previsione normativa di contenimento della spesa che, nel 2012, ha vietato la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi e ribadito le fattispecie che derogano a detto principio generale;
  - evidenziato che l'indennità sostitutiva (c.d. monetizzazione) della licenza ordinaria non fruita:
    - ha natura retributiva, in ragione del carattere residuale del pagamento stesso, ed è, pertanto, soggetta alla prescrizione quinquennale;
    - è assoggettata alla tassazione IRPEF. Al riguardo, ha ulteriormente precisato che:
      - .. nell'anno di riferimento, sorge esclusivamente il diritto a fruire della licenza e non il diritto al suo pagamento;
      - .. il diritto al pagamento si concretizza nel momento in cui l'Amministrazione riconosce la sussistenza dei presupposti e dispone il pagamento, con conseguente applicazione dell'aliquota IRPEF massima;
      - .. qualora, in via del tutto eccezionale, l'Amministrazione non riesca a finalizzare il pagamento nell'anno di riconoscimento, per cause imputabili esclusivamente alla stessa, dovrà essere applicata l'aliquota a tassazione separata.
3. Con l'occasione, si rappresenta, inoltre, che la Direzione Generale per il Personale Militare ha recentemente confermato che, nel caso in cui si siano verificati comportamenti attivi del personale interessato (come la cessazione dal servizio a domanda), la norma vieta di derogare al principio generale secondo cui le ferie, i riposi ed i permessi devono essere obbligatoriamente goduti dal personale, senza possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di non fruizione degli stessi.
4. Copia della presente lettera sarà pubblicata sul sito:
  - *intranet* <http://www.sme.esercito.difesa.it/giuridicieconomici/Pagine.aspx>;
  - *internet* "area interna" [http://www1.esercito.difesa.it/area\\_interna/default.asp](http://www1.esercito.difesa.it/area_interna/default.asp).
5. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento al riguardo.

d'ordine

**IL CAPO REPARTO in s.v.**  
**(Gen. B. Fabio MAJOLI)**

A COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE ESERCITO	<u>SEDE</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
CENTRO UNICO STIPENDIALE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
<u>Diramazione interna</u>	
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C4I	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DI SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO PSICOLOGIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA  
Posta elettronica: [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it)  
Posta elettronica certificata: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)

Allegati: //

Annessi: //

**OGGETTO:** Natura giuridica della monetizzazione della licenza ordinaria non fruita.

A: MARINA MILITARE  
Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa ROMA

e, per conoscenza:  
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA ROMA

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ROMA  
STATO MAGGIORE DELLA MARINA ROMA  
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA ROMA  
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento:

- a) M\_D MUGCRA RG17 0001483 in data 17 febbraio 2017;
- b) M\_D MUGCRA0007432 in data 19 luglio 2017.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Codesto Ente ha chiesto a questa Direzione Generale di chiarire la natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle licenze ordinarie e il conseguente regime di tassazione.
2. Al riguardo, va richiamato il decreto sulla *spending review* (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) che, intervenendo sul pubblico impiego con l'art. 5 comma 8, ha inibito qualsivoglia forma di retribuzione per le ferie non godute. La norma dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
3. Sul piano applicativo, questa Direzione Generale ha recepito le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e fornito indicazioni applicative con la circolare n. M\_D GMIL 1 IV SGR 0093350 del 28 marzo 2013, la quale è stata approntata in linea con i chiarimenti esplicitati, in

./.

sede di riscontro a quesiti avanzati da altre Amministrazioni, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i fogli n. DFP 0032937 P-4.17.1.7.5 del 6 agosto 2012 e n. DPF 0040033 P-4.17.1.7.5 dell'8 ottobre 2012, nonché dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con i fogli n. 0077389 del 14 settembre 2012 e n. 0094806 del 9 novembre 2012.

Nella predetta circolare di PERSOMIL viene disposto che, in deroga al principio generale, sono escluse dall'ambito di applicazione della norma di cui trattasi le sole fattispecie in cui il mancato utilizzo delle ferie è conseguenza di eventi anomali e non prevedibili, ovvero non imputabili alla volontà del personale e/o alla negligente vigilanza dell'Amministrazione, dai quali possa successivamente derivare una cessazione del rapporto di servizio con la medesima Amministrazione. Ciò nell'ottica di evitare l'insorgenza di oneri a carico delle Amministrazioni derivanti da abusi nella monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi non goduti all'atto della cessazione dal servizio.

4. Tutto ciò premesso, questa Direzione Generale ritiene che, per quanto attiene il pubblico impiego, non possa che considerarsi prevalente la natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle licenze non godute, per la quale è prevista la prescrizione quinquennale, in ragione proprio del carattere residuale del pagamento stesso, che, infatti, è ammesso solo in situazioni in cui difetta la colpa da parte dell'Amministrazione per il mancato godimento e quindi anche la correlazione ad un inadempimento nel corso di un rapporto contrattuale, che obbligherebbe diversamente l'Amministrazione stessa al risarcimento del danno.
5. Per quanto riguarda, infine, l'imponibilità o meno degli emolumenti in parola, si osserva che essi hanno natura retributiva agli effetti fiscali e, pertanto, sono assoggettati alla tassazione IRPEF. Si concorda con codesto Ente sul fatto che nell'anno di riferimento sorge esclusivamente il diritto a fruire della licenza e non il diritto al suo pagamento e che il diritto al pagamento si concretizza nel momento in cui l'Amministrazione riconosce la sussistenza dei presupposti e dispone il pagamento a cui deve essere applicata l'aliquota massima. Si concorda, altresì, che, se in via del tutto eccezionale l'Amministrazione non riesce a finalizzare il pagamento nell'anno di riconoscimento, per cause imputabili esclusivamente alla stessa, debba essere applicata l'aliquota a tassazione separata.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Brig. Gen. C.C.r.n. Luigi FILIPPONE